

*La FOFI ritiene utile fornire una precisazione relativa al nuovo modello di buono-acquisto per stupefacenti in vigore dal 14 gennaio 2007. Il farmacista acquirente deve conservare la prima copia del buono-acquisto, unitamente alla fattura e la quarta copia del buono-acquisto, restituita dal cedente con l'indicazione delle quantità effettivamente prese in carico, che costituisce il documento giustificativo del carico.*

Il nuovo modello di buono-acquisto deve essere redatto in quattro copie, delle quali:

- la prima è conservata dall'acquirente;
- la seconda è conservata dal cedente;
- la terza è inviata al Ministero della Salute – Ufficio centrale stupefacenti o all'Azienda sanitaria locale di pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della salute – Ufficio centrale stupefacenti;
- la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati.

Ciò premesso, anche alla luce dei chiarimenti ministeriali, è utile precisare che il farmacista acquirente deve conservare:

1) la prima copia del buono-acquisto, **unitamente alla fattura**;

2) la quarta copia del buono-acquisto, restituita dal cedente con l'indicazione delle quantità effettivamente prese in carico, che costituisce il **documento giustificativo del carico**.